

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14476 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: IANNELLO EMILIO

Data pubblicazione: 28/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28454/2017 R.G. proposto da
SV.IMM. Sviluppo Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluca Artiaco, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Fea, n. 6,
presso lo studio dell'Avv. Guido Ascenzi;

- *ricorrente* -

contro

Promo Life S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nitto, con
domicilio eletto in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, n. 13, presso lo
studio dell'Avv. Giuseppe Puglisi;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1138
19

per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3285/2017, depositata il 6 novembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Rilevato che:

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciando nella fase a cognizione piena di procedimento di convalida di sfratto per morosità (la cui fase sommaria si era conclusa con ordinanza che, oltre a negare la chiesta convalida in ragione dell'opposizione della parte intimata, aveva anche respinto la richiesta di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile), ha dichiarato il proprio difetto di competenza in relazione alla convenzione d'arbitrato rituale contenuta nell'art. 14 del contratto di locazione.

Ha infatti ritenuto infondata l'eccezione di nullità di tale clausola per essere in essa previsto, per il caso di mancato accordo delle parti sulla scelta dell'arbitro, la rimessione della stessa alla decisione del Presidente del Tribunale di Napoli, in contrasto con la previsione di cui all'art. 810, comma secondo, cod. proc. civ. che, a tal fine, attribuisce la competenza al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, in mancanza di determinazione della sede, al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato (nella specie, Santa Maria Capua Vetere).

Il giudice *a quo* ha in proposito ritenuto che tale competenza è bensì funzionale e inderogabile ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., ma che nondimeno non può farsi discendere dalla deroga contenuta nella clausola compromissoria la nullità dell'intera convenzione; piuttosto — ha affermato — la disposizione pattizia può considerarsi semplicemente

5

inefficace e supplita dalla previsione (imperativa) di cui alla norma codicistica.

2. Avverso tale provvedimento la SV.IMM. Sviluppo Immobiliare S.r.l. (società locatrice che aveva intimato lo sfratto) propone istanza di regolamento di competenza sulla base di due motivi.

Vi resiste controparte, Promo Life S.r.l., depositando memoria.

Dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1419 cod. civ., e degli artt. 28, 809 e 810 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Secondo la ricorrente la decisione impugnata sarebbe errata in quanto avrebbe violato le norme in tema di ermeneutica contrattuale ed avrebbe omesso l'esame di un fatto decisivo e controverso, non dando peso alla comune intenzione delle parti, alla luce della quale, una volta accertata — nella previsione contrattuale — la violazione delle norme sulla competenza territoriale inderogabile, contenuta nella clausola arbitrale (determinata dal riferimento al Presidente del Tribunale di Napoli, anziché al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'intera clausola arbitrale e, conseguentemente, la competenza del giudice ordinario a statuire nel merito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia poi, ancora ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla statuizione sulle spese, poste a suo carico.

Sostiene infatti che lo svolgimento del giudizio, in esso comprendendo anche il procedimento speciale di convalida e il comportamento processuale della controparte (non comparsa nella data fissata per l'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione), avrebbe dovuto indurre a compensare per intero le spese.

3. Giova preliminarmente rilevare che correttamente la questione di validità della clausola arbitrale è sottoposta all'esame di questa Corte con istanza di regolamento di competenza, atteso che: a) non risulta ancora introdotto il giudizio arbitrale; b) la questione è dedotta proprio al fine di negare la devoluzione ad arbitri della controversia in ragione della quale l'adito giudice ordinario ha declinato la propria competenza.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, «ai sensi dell'art. 819-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., così come novellato dall'art. 22 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in pendenza del procedimento arbitrale non possono proporsi all'autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, dovendosi ritenere, per converso, che possa essere proposta una domanda giudiziale intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell'inefficacia della convenzione, quando non sia stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della convenzione stessa. L'invalidità o l'inefficacia della convenzione d'arbitrato può essere invocata davanti all'autorità giudiziaria con autonoma domanda di accertamento, o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria troverebbe applicazione, ovvero, ancora, in via di controeccezione proposta dalla parte attrice, allorché la parte convenuta abbia eccepito l'esistenza della clausola compromissoria invocando la competenza arbitrale. Ove avverso la decisione del giudice di merito, affermativa o negativa della competenza arbitrale, venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell'ambito dei poteri di statuizione sulla competenza» (Cass. 04/08/2011, n. 17019).

4. Sempre in via preliminare occorre rilevare l'infondatezza

dell'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'istanza di regolamento, opposta sull'assunto che una pronuncia declinatoria della competenza del giudice ordinario, in favore degli arbitri, era già contenuta nell'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria, reiettiva della domanda di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio.

Tale ordinanza, allegata alla memoria, non contiene una statuizione definitiva sulla competenza, ma si limita in parte motiva a svolgere considerazioni sulla sussistenza e validità della clausola arbitrale, tali da determinare una prognosi di fondatezza dell'eccepita incompetenza, funzionale alla sola valutazione (negativa) dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di rilascio.

In tema, questa Corte ha già condivisibilmente evidenziato che «nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza intesa ad ottenere l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicché un'espressa decisione sulla questione di competenza non la si può qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell'intimato (come verificatosi nella specie)» (v. *ex multis* Cass. 18/02/2008, n. 4016).

5. Nel merito il ricorso si appalesa infondato.

La competenza prevista dall'art. 810, comma secondo, cod. proc. civ., per la nomina dell'arbitro rimessa all'autorità giudiziaria, secondo pacifico orientamento della ricorrenza di legittimità, è funzionale e inderogabile.

L'inderogabilità di tale competenza comporta però soltanto la nullità del lodo eventualmente emesso da arbitro nominato da altro giudice, ai sensi dell'art. 829, comma primo, num. 2, cod. proc. civ., per vizio attinente alla formalità prescritta per la nomina degli arbitri (v. Cass. 12/11/1992, n. 1218); ciò peraltro nei limiti in cui la relativa questione sia dedotta nel giudizio arbitrale (v. Cass. 23/03/2006, n. 6425; 23/05/2000, n. 6698; 11/12/1999, n. 13866).

Essa invece non può giammai riverberarsi sulla validità della convenzione arbitrale, sia perché trattasi pur sempre di previsione pattizia destinata a regolare un'ipotesi solo residuale, quella cioè del mancato accordo tra le parti sulla scelta dell'arbitro, sia, comunque, perché, la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, similmente al meccanismo di sostituzione di diritto previsto dall'art. 1419, comma secondo, cod. civ., per le clausole nulle in contrasto con norme imperative.

Pienamente corretto, in quanto sostanzialmente coerente con la suddetta impostazione, si appalesa pertanto il provvedimento impugnato.

5.1. Del tutto inconferente, per contro, si rivela la censura svolta con riferimento ai criteri legali di ermeneutica contrattuale.

La sentenza impugnata, invero, esclude la dedotta invalidità della convenzione arbitrale non già in virtù di una interpretazione della stessa che ne tradisca il contenuto e significato (volto ad attribuire la competenza per la nomina giudiziale dell'arbitro a giudice diverso da quello che l'avrebbe secondo il criterio inderogabilmente fissato per legge), ma piuttosto, ben diversamente, posto tale indubbio e non diversamente interpretato contenuto, ne esclude il rilievo invalidante dell'intera convenzione d'arbitrato per ragioni legate al carattere meramente sussidiario della clausola, inidoneo a precludere il funzionamento della convenzione medesima.

Pienamente condivisibile appare, in tal senso, il rilievo svolto dal pubblico ministero nella ^{proprie} ~~proprie~~ conclusione, secondo cui «il richiamo delle

parti al Presidente del Tribunale di Napoli ai fini della scelta dell'arbitro trova un senso solo con riferimento all'esigenza che, in difetto di accordo tra le parti, sia un giudice terzo a provvedere all'incombente.

Non pare vincolante, ai fini della validità della clausola, la circostanza che la scelta debba essere effettuata dal Presidente del Tribunale di Napoli e non dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, inderogabilmente competente secondo le previsioni normative.

Il riferimento espresso nella clausola compromissoria sembra davvero dovuto al mancato approfondimento, ad opera delle parti contrattuali, alle norme in tema di inderogabilità della competenza per territorio in casi del genere. In altri termini, l'impraticabilità della soluzione subordinata proposta dalle parti non sembra condizionare la validità della clausola compromissoria, neppure in parte, ben potendo nel caso di specie trovare applicazione il secondo comma dell' art. 1419 c.c., con relativa sostituzione della previsione contrattuale che demanda la scelta dell'arbitro al presidente di un tribunale incompetente, con la norma imperativa che attribuisce il menzionato potere di scelta al presidente del tribunale competente».

5.2. Palesemente inammissibile è poi il vizio di omesso esame di fatto decisivo, sia perché la doglianza fa riferimento a meri argomenti di prova (il comportamento processuale ed extraprocessuale della controparte), peraltro senza l'osservanza degli oneri di specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., sia perché l'argomento medesimo è posto in funzione di mera questione di diritto (la validità della convenzione di arbitrato a fronte di clausola derogatoria alla competenza prevista dall'art. 810, comma secondo, cod. proc. civ., per la nomina giudiziale dell'arbitro).

È noto infatti che non può configurarsi vizio di motivazione in relazione a questioni di mero diritto. Ciò in quanto il giudice di legittimità è investito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che, se chiamato a valutare la conformità a diritto



della decisione impugnata, la sua valutazione ben può prescindere dalla motivazione che, in punto di diritto, sia contenuta nella sentenza impugnata, restando del tutto irrilevante anche l'eventuale mancanza di questa, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (v. *ex multis* Cass. 17/11/1999, n. 12753).

6. Il secondo motivo è poi inammissibile.

Costituisce infatti *jus receptum* il principio secondo cui, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (v. *e pluribus* Cass. 17/10/2017, n. 24502; 04/08/2017, n. 19613; 31/03/2017, n. 8421; 19/06/2013, n. 15317).

La doglianza peraltro è fondata sul rilievo della soccombenza della controparte nella fase a cognizione sommaria del procedimento di convalida di sfratto: rilievo infondato sia in diritto (posto che trattasi di provvedimento non definitivo, pronunciato al termine di una cognizione sommaria, come tale inidoneo ad assumere alcun rilievo ai fini della valutazione della soccombenza, da rapportare all'esito finale del giudizio), sia in fatto, atteso che, come si ricava dalla sentenza impugnata, la richiesta di emissione di ordinanza di immediato rilascio è stata respinta.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la tardività della memoria difensiva depositata dall'intimata.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il termine previsto dall'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., «ha carattere ordinatorio e, pertanto, la scrittura difensiva depositata

tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali», ma ciò soltanto «in difetto di opposizione della controparte» (Cass. 25/03/2013, n. 7462; 21/12/2010, n. 25891; 18/04/2000, n. 5030; 30/03/1999, n. 3075): opposizione nella specie sussistente, avendo la ricorrente, come detto, depositato memoria nella quale ha espressamente eccepito la tardività del deposito in cancelleria della memoria avversaria.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso il 31/1/2019

Il Presidente
(Raffaele Frasca)